



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 17/02/2017

Oggetto :

VARIANTE PARZIALE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R.T. 65/2014 E SS.MM.II., PER RIACQUISIZIONE EFFICACIA PREVISIONE URBANISTICA PREVIGENTE CON CONTESTUALE ADOZIONE DI PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "U.T.O.E. QUATTRO STRADE ZONA C - COMPARTO N. 3"
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 L.R.T 65/2014 E SS.MM.II. E CONTEMPORANEO AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILTA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.T. 10/2010 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

PREMESSO CHE

- con Legge Regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, immediatamente eseguibile, che riprende quanto deciso d'intesa tra i Sindaci di Lari e Casciana Terme in data 31.12.2013, è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del comune di Casciana Terme Lari,
 - i regolamenti di contabilità, economato, di organizzazione degli uffici e servizi, il Regolamento dei controlli interni, dei servizi, lavori, servizi e forniture in economia da applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari;

- nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, gli stessi estendono il proprio vigore a tutto il nuovo comune;
- nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più di recente;

RICHIAMATO/A

- il Decreto del Sindaco n. 11 del 21.12.2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio al Dr. Arch. Nicola Barsotti, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, la Relazione Previsionale e Programmatica 2016-2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016-2018;
- la Deliberazione di G.C. n. 51 del 04/05/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi – PEG– PDO 2016;

PRESO ATTO CHE

- Con Legge Regione Toscana n. 65 del 10/11/2014 "Norme per il governo del territorio" la regione ha dettato una nuova disciplina di governo del territorio abrogando quella contenuta nella precedente Legge n. 1 del 03/01/2005;
- l'estinto Comune di Lari è dotato di Piano strutturale approvato con Deliberazione di C.C. n° 48 del 20.07.2002 ai sensi della L.R.T. 05/95; il comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico approvato con Deliberazione di C.C. n° 90 del 10.12.2004 e successive varianti parziali;

CONSIDERATO CHE

- in data 09/02/2017 è pervenuta richiesta da parte della Spett.le Immobiliare Le Fagiolaie S.r.l. proprietaria di comparto ricadente in zona C "Aree di espansione a prevalente carattere residenziale" U.T.O.E. Quattro Strade comparto n. 3, ubicato in Fraz. Quattro Strade Via G. Falcone, al fine di approvare il piano attuativo sopra individuato con contestuale variante parziale al Regolamento Urbanistico vigente per riacquisizione efficacia della previsione urbanistica previgente;
- su richiesta degli istanti si rende necessario effettuare una Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente;

VISTO CHE

- ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera e) della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., *“le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione: ...e) del piano operativo (regolamento urbanistico) e sue varianti ad esclusione di quelle di cui all'articolo 30”*
- la variante al Regolamento Urbanistico di cui all'oggetto rientra nelle casistiche di cui all'articolo 30 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che ai sensi dell'art. 17 comma 3 il presente atto di avvio del procedimento debba contenere le indicazioni di cui al suddetto comma e più precisamente:

a) definizione obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico:

Gli obiettivi della variante di cui all'oggetto sono quelli permettere al comparto edificatorio soggetto a piano attuativo di riacquisire efficacia della previsione urbanistica previgente.

b) quadro conoscitivo di riferimento:

Il quadro conoscitivo di riferimento è il Regolamento Urbanistico stesso con il relativo quadro conoscitivo.

c) Indicazione degli enti e degli organismi pubblici che si richiede un contributo tecnico:

Quelli individuati nel documento ai sensi dell'art 20 L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.

d) Indicazione degli enti e degli organi pubblici competenti all'emanazione dei pareri:

Quelli individuati nel documento ai sensi dell'art 20 L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione alla cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio:

L'informazione avverrà tramite avvisi nelle bacheche sparse sul territorio comunale, sul sito internet della comune sia nelle news che nella sezione urbanistica partecipata una volta adottato il piano. La partecipazione avverrà, per chi ne abbia interesse tramite la presentazione di osservazioni scritte alle quali sarà debitamente controdedotto;

f) Individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per l'attuazione del programma di cui alla lettera e):

E' individuato e nominato Garante dell'Informazione e della Partecipazione il Geom. Simone Giovannelli dell'U.O. Urbanistica -Edilizia Privata in dotazione al Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio di questa Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO ALTRESI'

- il procedimento di adozione della Variante parziale semplificata al RU risulta soggetto a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e deve essere espletato con le modalità di cui all'articolo 22 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii. con la redazione di un documento preliminare che illustra la variante parziale al piano e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento di eventuali impatti significativi sull'ambiente;
- è necessario avviare il procedimento di formazione della variante parziale semplificata al vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., contemporaneamente all'invio del documento di cui all'art. 22 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- i contenuti propri dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 comma 3 lettere b), c), d) della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., sono trattati all'interno del documento preliminare di assoggettabilità a V.A.S. allegato al presente atto e che relativamente alla definizione dei tempi di cui all'articolo 17 comma 3 lettera c) della medesima legge entro i quali gli apporti e gli atti di assenso di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma devono pervenire all'amministrazione competente per l'approvazione del piano debbano essere stabiliti e coordinati ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, con i tempi dettati dall'articolo 22 comma 3 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., vale a dire entro 30 giorni dall'inoltro dei documenti;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 15/10/2013, è stata individuata, per i piani e i programmi la cui approvazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale, l'autorità competente nei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio;
- per il processo di VAS della Variante, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 20 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale;

- considerata l'entità della variante al Regolamento Urbanistico vigente, i soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per confronto e la concertazione, possono essere individuati nei seguenti soggetti:

a) Enti Territoriali interessati:

- Regione Toscana – Direzione Generale - Governo del Territorio;
- Regione Toscana – Direzione Generale - Politiche Ambientali energia e cambiamenti climatici;
- Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa
- Provincia di Pisa – Dipartimento del Territorio
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;

b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per il livello istituzionale interessati:

- ARPAT – Dipartimento Provinciale di Pisa
- AUSL n. 5 Pisa – Igiene e sanità pubblica;
- Acque S.p.A.
- ATO Toscana Costa

VISTO

Il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico di cui all'oggetto, allegato al presente atto, predisposto dal Dr. Ing. Cristiano Remorini progettista della richiesta di Variante e del Piano attuativo di iniziativa privata, quale tecnico di fiducia trasmesso dai richiedenti proponenti la variante stessa;

RITENUTO

Di provvedere in merito mediante il presente atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 comma 2, dando avvio contemporaneamente al procedimento di assoggettamento a VAS per la variante parziale semplificata al vigente Regolamento Urbanistico, al fine di riacquisire efficacia della previsione urbanistica previgente, con contestuale variante parziale al Regolamento Urbanistico vigente;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

VISTI

La Direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;

Il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 concernente le norme in materia ambientale ed in particolare la parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale strategica;

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;

Il Decreto legislativo 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006;

La Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65: “Norme per il governo del territorio”;

La Legge Regionale toscana 12 febbraio 2010, n. 10: “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”.

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di avviare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della L.R. n° 65/2014, il procedimento per la formazione della Variante Parziale Semplificata al vigente Regolamento Urbanistico

dell'estinto Comune di Lari al fine di riacquisire efficacia della previsione urbanistica previgente del comparto edificatorio soggetto a piano attuativo ricadente in zona C "Aree di espansione a prevalente carattere residenziale" U.T.O.E. Quattro Strade comparto n. 3, per le finalità descritte in premessa del presente atto e secondo le analisi contenute nel documento preliminare allegato sotto la lettera "A".

3. Di sottoporre la medesima variante alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 22 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., avviando con la presente il procedimento stesso;
4. Di dare atto che la variante al Regolamento Urbanistico di cui all'oggetto rientra nelle casistiche di cui all'articolo 30 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.;
5. Di individuare, ai sensi dell'articolo 20 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

a) Enti Territoriali interessati:

- Regione Toscana – Direzione Generale - Governo del Territorio;
- Regione Toscana – Direzione Generale - Politiche Ambientali energia e cambiamenti climatici;
- Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa
- Provincia di Pisa – Dipartimento del Territorio
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;

b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per il livello istituzionale interessati:

- ARPAT – Dipartimento Provinciale di Pisa
- AUSL n. 5 Pisa – Igiene e sanità pubblica;
- Acque S.p.A.
- ATO Toscana Costa

6. Di dare atto che allegato sotto la lettera "A", alla presente determinazione, a formarne parte integrante e sostanziale è il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'articolo 22 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., redatto dal Dr. Ing. Cristiano Remorini progettista quale tecnico di fiducia del richiedente Spett.le Immobiliare Fagiolaie S.r.l., proponenti la variante parziale semplificata al vigente Regolamento Urbanistico;

7. Di nominare e attribuire le funzioni di Garante della Comunicazione e Partecipazione relativamente al presente procedimento il Geom. Simone Giovannelli dell'U.O. Edilizia Privata - Urbanistica del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;

8. Che a norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dr. Arch. Nicola Barsotti Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;

9. Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, in base all'art. 23, comma 6, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la pubblicazione del presente atto, una volta diventato esecutivo, all'Albo on-line sul sito web istituzionale dell'ente, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

10. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

**Responsabile Servizio Risorse per
Imprese e Territorio**
Dott. Arch. Nicola Barsotti

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture: